PROVVIDENZE PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE

Art. 20

Contributo per la creazione di nuovi stabilimenti di motori navali iniziata durante la validità della legge 4 gennaio 1968, n. 19

Alle imprese costruttrici di motori navali che abbiano iniziato durante la validita' della legge 4 gennaio 1968, n. 19, i lavori per la creazione di nuovi stabilimenti produttivi di rilevante importanza puo' essere concesso, sull'investimento ritenuto ammissibile, un contributo del 6 per cento. Il contributo suddetto e' liquidato dopo la ultimazione dei lavori e previo accertamento dell'investimento effettuato, nei modi ritenuti opportuni.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1974, non più in vigore dal 21 giugno 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per l'industria cantieristica navale
Estremi	Legge 27 dicembre 1973, n. 878
Titolo	III — Disposizioni comuni e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-l-industria-cantieristica-navale/art-20-contributo-per-la-creazione-di-nuovi-stabilimenti-di-motori-navali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it